

talune forme antiquate, per esempio, di veneficio, pirateria, furto violento, ecc. e ne assume altre più adatte allo sviluppo intellettuale ed economico dei popoli, come le frodi, i falsi, i furti con destrezza, il deturpamento col vetriolo, ecc.

Il delitto non è che una forma antisociale ed anormale di lotta per l'esistenza; come il lavoro onesto ne è la forma sociale e normale. È naturale quindi, che come vi è uno sviluppo evolutivo nelle forme dell'attività onesta ed economica, così vi sia in quelle dell'attività disonesta o criminosa.

E questo metodo di parziali ma continue riforme legislative sulla base immutata di un Codice penale è forse il più opportuno e meglio rispondente alle condizioni della vita sociale. Una legge per ciò solo che invecchia, migliora; poichè le angolosità e le asprezze sue si attenuano colla prolungata applicazione per l'opera lenta e feconda dell'interpretazione dottrinale e forense e soprattutto per il reciproco continuo adattarsi della legge alle abitudini e necessità sociali, e di queste a quella. Il che è evidente soprattutto nelle leggi penali da una parte e nelle leggi finanziarie dall'altra, perchè esse si attengono ai due poli della vita sociale: la coscienza morale e l'attività produttiva.

Si verifica cioè per le istituzioni sociali lo stesso ritmo di fenomeni che costituiscono la vita stessa, in senso biologico: poichè come questa non è che una serie di corrispondenze e rapporti fra l'interno di un organismo e l'ambiente esterno, una specie di esosmosi ed endosmosi; così fra la legge ed i suoi organi esecutivi, da una parte, e l'ambiente sociale dall'altra vi ha questa non interrotta serie di rapporti quasi direi centripeti e centrifughi, da cui appunto risulta la vita giuridica dell'organismo sociale.

Invece, noi popoli meridionali, mobili, impazienti, nervosi, non appena è promulgata una legge e se ne avvertono naturalmente gli inconvenienti più presto e più facilmente dei vantaggi, subito pensiamo a sostituirla un'altra, prima ancora che siavi stato il tempo del necessario adattamento fra la prima legge e l'ambiente sociale.

Le proposte, per esempio, di ritorno immediato al collegio uninominale subito dopo l'applicazione dello scrutinio di lista, quasichè la vita di una nazione si contasse a giorni anzichè a decenni ed a secoli e quasichè un popolo potesse adattarsi d'un tratto a nuove leggi come uno si adatta ad un abito nuovo, ne sono un esempio caratteristico.

Se mi fosse lecito un paragone un po' grossolano, direi che le leggi sono come le scarpe: la scarpa nuova, per quanto ben fatta, non va mai bene ed è soltanto con le scarpe vecchie, anche se fatte men bene, che noi camminiamo meglio.

Orbene anche in fatto di Codici penali ci sono dei popoli, come l'Italia ed anche la Germania, che seguono invece il metodo che dissi saltuario e monumentale. Si vogliono rinnovare i Codici per intero, perchè invece di fare, per esempio, una legge che tolga i maggiori e più sperimentali inconvenienti di un Codice già in vigore, si vuole fare una riforma monumentale, monolitica: si vuole un nuovo Codice, tutto d'un pezzo, « che sia degno dei tempi nuovi e (con una certa contraddizione nei termini) degno delle nostre gloriose tradizioni ».

Però bisogna convenire che se c'era paese in cui questa sostituzione di un Codice nuovo ad un altro fosse meno inopportuna, questo era il nostro, soprattutto per ragioni di unità politica.

Veramente, in via assoluta, io non so se per un paese, così vario ed opposto nelle sue manifestazioni psicologiche e materiali della criminalità come l'Italia, non sarebbe meglio avere diversi Codici penali, almeno per le più grandi e spiccate sue divisioni territoriali. Mi basterà ricordare che il più grande dei criminalisti classici contemporanei, Francesco Carrara, sostenne sempre con grande energia che « il sottoporre diverse provincie di un regno ad un'identica legge penale è ingiusto e disutile », protestando contro la confusione che troppo comunemente si fa tra l'unità e l'uniformità di uno Stato. E Montesquieu diceva: « Il y a de certaines idées d'uniformité qui saissent quelquefois les grands esprits, mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection, qu'ils reconnaissent, parce qu'il est impossible de ne pas le découvrir: les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l'État, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos sans exception? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir? Et la grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l'uniformité et dans quel cas il faut des différences? Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'il suivent la même? »

E noi vediamo infatti che Svizzera e Stati Uniti d'America hanno diversi Codici penali e la stessa Gran Bretagna non ha leggi penali conformi, ma vi è, per esempio, il Codice penale redatto da una Commissione di giuristi italiani ed inglesi, per l'isola di Malta e sue dipendenze del 10 marzo 1854 e il Codice penale per le Indie inglesi; oltre la procedura, diversa nella Scozia. E così nell'impero austriaco insieme al Codice penale del 1852 vige quello ungherese del 1878, oltre il Codice penale del 1881 per la Bosnia ed Erzegovina e vi è il progetto di un Codice penale per la Croazia, Dalmazia e Slavonia. Come in Russia il Codice penale che è del 1866 non vige nel Granducato di Finlandia.

Ma, in linea di fatto, è innegabile che come per l'impero germanico così per l'Italia contemporanea l'unificazione anche della legge penale si imponeva, come simbolo della unità nazionale. E questa fu certo una delle ragioni più forti, che determinarono la maggioranza dei deputati e senatori all'approvazione di un Codice penale unico.

Forse si sarebbe potuto raggiungere questa unificazione anche seguendo il metodo evolutivo: per esempio, come già propose il guardasigilli Miglietti nel 1862, con l'estendere a tutta Italia, riformato nei punti più difettosi, quel Codice sardo-italiano del 1859, che non era poi così cattivo come da molti si dice, e che imperava sopra i due terzi dell'Italia, mentre sappiamo che il Codice toscano nel 1853 vigeva nella sola Toscana e nelle provincie meridionali si applicava lo stesso Codice sardo-italiano del 1859, con alcune modificazioni proposte da una Commissione, di cui fu presidente il Mancini e relatore il Pessina e promulgate con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

Ad ogni modo, poichè cosa fatta capo ha, il Codice penale unico avrà, sotto questo riguardo, il grande vantaggio appunto di permettere d'ora innanzi anche all'Italia un metodo evolutivo di riforme penali. Poichè se fino ad ora, con tre Codici penali vigenti, non sarebbe stato possibile fare riforme parziali, nemmeno le più urgenti; d'ora innanzi si potrà invece, passato questo nuovo Codice nel crogiuolo della pratica, rilevarne gli inconvenienti maggiori e più sicuri e adattarlo quindi, via via, per leggi successive di riforma parziale, ai multiformi bisogni del nostro paese ed alle supreme necessità della pubblica sicurezza.

Giacchè il metodo delle riforme monumentali, di Codice in Codice, ha anche l'altro danno gravissimo, che esso ritarda sempre per molti anni la correzione di certi inconvenienti pratici e quotidiani, per i quali spesso basterebbe la mutazione di un solo articolo del Codice vigente, lasciando intatti gli altri, che fanno buona prova.

Il fare un Codice, invece, e soprattutto il portarlo in porto, nel mare magno parlamentare, è impresa lunga e difficilissima. Tanto è vero che a questo Codice penale italiano hanno lavorato, per più di 25 anni, non meno di quattordici guardasigilli con dodici progetti, più o meno completi, dal primo del Pisanelli nel 1863.

*
* *

Le vicende infatti della scienza e legislazione penale in Italia si possono brevemente riassumere, per delineare i precedenti storici di questo Codice neonato.

L'Italia fu chiamata dal Nypels, « la patria del diritto criminale ». Ed è veramente singolare la costante preminenza dell'ingegno italiano nella scienza dei delitti e delle pene: e pare anzi che, diminuito, dopo la meravigliosa efflorescenza del diritto romano, l'incremento originale del diritto civile presso di noi, la potente originalità giuridica del genio italiano siasi rivolta al diritto criminale.

Dopo i due cosiddetti « libri terribili » delle Pandette e le norme criminali contenute nel diritto canonico, è ancora l'Italia che nel Medio Evo dà i primissimi saggi di diritto penale sistematico col « *Parvus libellus de ordine maleficiorum* » di Rolandino de' Romanci morto nel 1234; primissimo embrione di trattato criminale, di cui si è smarrita ogni traccia ed a cui successe nel 1299 il « *Libellus de maleficiis* » di Alberto Gandino, da Cremona.

E prima ancora dell'invenzione della stampa, il bolognese Jacopo di Belvisio, morto nel 1355, dettava la « *Practica criminalis* », il mantovano Bonifacio de' Vitalinis, celebre canonista e professore di Padova, morto nel 1388, dava il « *Tractatus super maleficiis* » e l'Angelo Aretino, morto nel 1451, un altro « *Libellus de maleficiis* ».

E dopo questi primi albori, si succedono nei secoli XVI e XVII i « *Tractatus criminales* » di Marsili, Bossi, Deciano e soprattutto ai primi del 600, dei celebri Giulio Claro e Prospero Farinacio, l'ultimo dei quali fu l'eloquente difensore di Beatrice Cenci, che basò la sua arringa in pro di una causa giusta sopra un argomento sbagliato di antropologia criminale. Egli sostenne infatti che Beatrice Cenci non poteva essere parricida, giacchè vi è una carriera del delitto, per cui si comincia coi piccoli reati per arrivare soltanto in seguito ai più feroci e mostruosi e non era quindi possibile che quella giovane di primo tratto, senza precedente esperienza del delitto, concepisse e perpetrasse senz'altro il parricidio.

Argomento sbagliato secondo l'antropologia criminale, almeno per tutta una categoria di delinquenti.

Vi sono infatti quelli che io dissi « delinquenti per abitudine acquisita » e per questi realmente c'è la cosiddetta carriera del delitto; sebbene anche per essi si osservò che non tutti possono arrivare, coll'abitudine e le continue recidive, per esempio, dal furto all'assassinio, giacchè per molti vi è una vera ripugnanza organica allo spargimento del sangue e la loro carriera si arresta sempre ai reati contro la proprietà, senza danno alle persone. Mentre per altre il passaggio dal furto all'omicidio, colla progrediente degenerazione fisica e morale, non incontra resistenza.

Ma per quelli che nel 1879, con frase che fece fortuna, chiamai « delinquenti nati » la carriera del delitto non esiste: purtroppo anzi non sono rari quelli che, da fanciulli, a quindici, a dodici, persino a dieci anni, cominciano senza altro col commettere un omicidio.

Ma, ripeto, non volendo qui entrare in questioni di merito, ricorderò frattanto che i nomi famosi dei criminalisti stranieri di quei secoli, come l'olandese Anton Matteo e i tedeschi Carpzow e Böhmer, vennero soltanto dopo codesti primi saggi italiani di teorie criminali, per opera di quelli che furono detti « i pratici criminalisti del Medio Evo ». E questi, appunto perchè pratici e poco dottrinari, come i giureconsulti romani, in mezzo a molta barbarie di regole penali, consona ai tempi, diedero anche qualche accenno di teorie, che la scienza posteriore o ampiamente sviluppò, se compatibili colle sue astrazioni teoriche o ingiustamente dimenticò, se a queste contrastavano col loro « empirismo ».

A questo primo periodo della scienza criminale italiana, cui corrisponde la legislazione degli statuti comunali, e che si chiude coi nomi del Renazzi e del Cremani, succede il moderno ciclo glorioso della scuola classica, che va da Cesare Beccaria a Francesco Carrara ed ai criminalisti classici contemporanei.

Scuola classica, che nella teoria ha dato il massimo sviluppo all'anatomia sillogistica del reato, come fenomeno giuridico e come « rapporto fra l'azione individuale e la legge proibitiva » e nella pratica, per reazione generosa alla ferocia medievale, ha mirato alla diminuzione generale delle pene ed alla abolizione di talune fra esse.

Indirizzo teorico e pratico, che riceve nel nuovo Codice penale italiano e nel testo definitivo anche più che nel progetto ministeriale, sebbene con qualche eclettismo, l'ultima espressione e sanzione. Da una parte infatti la formola dell'imputabilità (art. 46) è basata sulla « coscienza e libertà dei propri atti » con parole quasi identiche a quelle del Codice toscano, dettato nel 1853. Come se in questi ultimi quarant'anni la psicologia positiva e l'antropologia non fossero venute, con così grande corredo non di sillogismi ma di fatti, a scuotere fin dalle fondamenta quella idea di un'imponderabile « responsabilità morale » che i giurati poco esperti nelle disquisizioni filosofiche non troveranno mai, soprattutto ne' più feroci e mostruosi delinquenti e che noi crediamo invece doversi sostituire col criterio ben più positivo della « responsabilità sociale » ossia del delinquente verso la società, non secondo i gradi di una nebulosa colpa morale, ma secondo la qualità e l'intensità delle sue più o meno pericolose tendenze antisociali, manifestate col delitto, in quelle date circostanze personali e reali. A cui si aggiunge

che nel testo definitivo (art. 46), fu tolta persino quella larva di manicomio criminali, per i delinquenti prosciolti come pazzi ma per questo non meno pericolosi, che il progetto ministeriale lasciava come spiraglio di luce nuova. Talchè, mentre tutte le legislazioni civili tendono all'istituzione di questi manicomio criminali (e persino la Spagna li ha approvati pochi mesi or sono, come già sono in Inghilterra ed America), il nuovo Codice italiano rimane anche a questo riguardo, veramente in arretrato, con maggior comodo dei delinquenti pazzi, ma con minor guarentigia del civile consorzio.

Vero è che, per compenso, il testo definitivo all'art. 48 ha aggiunto che la pena detentiva per gli « ubbriachi abituali » possa farsi scontare in uno stabilimento speciale, che mi ha l'aria di richiamare i *drunkard's asylums* dell'America, ma che in Italia è ancora di là da venire.

Dall'altra parte, il nuovo Codice coll'abolizione della pena di morte e coll'abbreviazione generale di tutte le pene detentive, ha dato esecuzione ai voti più costanti e sistematici di quella scuola classica, che tanti allori ha dato al genio giuridico italiano.

Poichè tale appunto è il ritmo storico: ogni legge non è che la formola data alle dottrine scientifiche della generazione precedente. Poichè la generalità dei legislatori non può che avere le idee apprese da loro sui banchi universitari o nei libri della loro gioventù, e divenute le idee medie della generalità e la coscienza comune di taluni strati sociali.

Ecco perchè, fra parentesi, la scuola criminale positiva, sorta pure in Italia, una dozzina d'anni fa, mentre va conquistando oramai il mondo scientifico moderno, dentro e fuori d'Italia, colla forza irresistibile de' documenti umani, melanconicamente sorpresi e studiati nelle carceri e nei manicomio e nei gabinetti scientifici, aspetta, con sicura tranquillità, che le sue idee, fattesi alla lor volta coscienza comune, divengano pur quelle dei legislatori e ricevano da essi, fra non molti anni, la sanzione legale.

E forse, per questo, il nuovo Codice penale, che porta nella pratica le teorie della classica scuola, annacquate da un certo eclettismo che è frutto del momento di sua nascita, sarà alleato potente della scuola positiva, determinando per le sue conseguenze un ritorno della pubblica opinione, dalle altezze dell'astrazione teorica alle realtà pratiche della vita quotidiana.

Era naturale ad ogni modo, che al glorioso ciclo scientifico iniziato dal Beccaria corrispondesse nell'Italia e per tutta Europa un movimento di codificazione penale, informato agli stessi principii teorici e intendimenti pratici.

La riforma Leopoldina del 1786 in Toscana, non fu che un'applicazione delle principali proposte del Beccaria (abolizione della tortura, della pena di morte, della confisca, ecc.), come in parte lo furono il Codice penale della Costituente francese (1791) e quello dell'imperatore Giuseppe II (1787) e le istruzioni di Caterina II di Russia per la redazione di un Codice penale, dove appunto si ripetono quasi le stesse parole dei più eloquenti capitoli del libretto meraviglioso di Cesare Beccaria.

Colla reazione politica al principio di questo secolo, si ebbe pure una reazione nelle leggi penali, anche d'Italia, per l'intimo legame fra l'assetto politico e la legislazione penale, e ancor più di procedura penale.

Prima del Congresso di Vienna si ebbero in Italia: il Codice Vittoriano delle leggi e costituzioni negli Stati Sardi, la riforma Leopoldina dianzi accennata e l'impero del Codice francese del 1810, oltre il « Progetto di Codice penale del primo regno d'Italia » del 1806, redatto da una Commissione di giureconsulti italiani, fra cui Romagnosi.

Dopo il congresso di Vienna si ritornò negli Stati Sardi all'antica legislazione del 1770, finchè vennero le Regie patenti di Carlo Alberto nel 19 maggio 1831, cui successe il Codice penale Sardo del 20 ottobre 1839, che fu il precedente immediato del moribondo Codice penale Sardo-Italiano del 20 novembre 1859.

Nel Lombardo-Veneto imperarono, fino alla liberazione, i Codici penali Austriaci del 1803 e l'attuale del 1852, mentre nel regno delle Due Sicilie si pubblicò il notevolissimo Codice del 1819, che servì di modello alla revisione del Codice penale francese nel 1832. Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla pubblicò il Codice, abbastanza incolore, del 5 novembre 1820, e papa Gregorio XVI il regolamento sui delitti e le pene del 5 novembre 1831. E da ultimo si ebbero il Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 e il moribondo Codice penale Toscano del 20 giugno 1853, da cui si tolse la pena di morte col decreto del Governo provvisorio Toscano, 30 aprile 1859, firmato da U. Peruzzi, V. Malenchini e A. Danzini e confermato da Vittorio Emanuele II col decreto 10 gennaio 1860, controfirmato da Ricasoli e da Poggi guardasigilli.

Da ventott'anni, adunque, l'Italia aveva i suoi due Codici penali: il Toscano del 1853 e il Sardo-Italiano del 1859, e quest'ultimo esteso alle « provincie Napoletane », con notevoli modificazioni, dal decreto luogotenenziale di Eugenio di Savoia, controfirmato da Nigra e D'Avossa.

Entro i confini del regno non va dimenticato però, a comple-

tare lo stato di fatto, che impera, sopra circa 8000 cittadini, il Codice penale per la Repubblica di S. Marino del 1865, dettato dallo Zuppetta e riveduto dal Giuliani e dal Carrara.

*
**

Senonchè, appena costituito il regno d'Italia, l'unificazione delle leggi, che fu poi, all'infuori del campo penale, attuata nel 1865, subito s'impose anche per le leggi criminali; non solo per l'idea dell'unità nazionale ma anche perchè, si diceva e si dice, essere iniquo che i cittadini per lo stesso reato siano diversamente puniti nelle varie parti dello Stato. Questa seconda ragione però è del tutto infondata: giacchè deve anzi avvenire così e così avverrà anche col nuovo Codice unico. Non solo infatti due reati identici fra loro, nelle circostanze personali e reali, non si trovano mai e quindi diverse devono essere le pene anche se il titolo della condanna è uguale; ma poi nelle varie regioni la diversità immensa delle condizioni morali e materiali della criminalità, non può non determinare una corrispondente diversità di criteri generali nei magistrati delle varie provincie, come già la determina nella stessa pubblica coscienza per l'immediato suo giudizio morale sugli stessi delitti.

Comunque sia, fino dal 18 maggio 1860, dopo la discussione di un progetto d'iniziativa parlamentare per sospendere la pubblicazione in Lombardia del Codice penale del 1859, cominciò la Camera dei deputati col proclamare « l'attesa di un Codice penale unico per tutto lo Stato ».

E per accennare qui, rapidamente, le fasi principali di questa lunga gestazione del neonato Codice penale, dirò che il 9 gennaio 1862 il guardasigilli Miglietti presentava al Senato un progetto di legge per estendere a tutta Italia il Codice del 1859, opportunamente modificato; ma la sua proposta non fu attuata, soprattutto per la questione della pena di morte o da ristabilire in Toscana (come ha fatto l'Impero Germanico con la Sassonia) o da abolirsi in tutta Italia. E la stessa proposta non ebbe seguito nemmeno quando il Mancini la ripresentava nel 1864; giacchè, mentre essa fu accolta dalla Commissione per l'unificazione legislativa e dalla Camera, che votò il progetto con l'abolizione della pena di morte, il 16 marzo 1865, fu respinta invece, dal Senato, che il 27 aprile 1865 votava il mantenimento dell'estremo supplizio.

Da allora, abbandonata quest'idea, che era forse la più pratica, succede una vera e propria ridda di progetti del nuovo Codice penale, di cui possiamo ridurre le fasi principali alle seguenti:

I. Progetto De Falco 1864-66, in seguito all'iniziativa presa dal ministro Pisanelli, che nel 1863 invitava la magistratura a fare delle proposte di riforma al Codice del 1859 e nominava una Commissione, presieduta dal Conforti, per la compilazione di un progetto di Codice: che fu da essa eseguito per il I libro, e completata poi dal De Falco. E questi divenuto ministro, nel 1866, ne faceva riprendere i lavori, che condussero al primo progetto completo di Codice penale, del 1868.

II. Progetto, pure completo, del 1870, compilata dalla Commissione nominata dai ministri Pironti e Vigliani nel 1869.

III. Altro progetto del ministro De Falco, nel 1873, rimasto però incompiuto.

IV. Progetto completo Vigliani del 1874.

V. Progetto senatorio del 1875, che è il progetto Vigliani quale uscì dalle deliberazioni del Senato, fatte, senza discussione generale, articolo per articolo, dal 15 febbraio al 27 aprile 1875.

VI. Progetto Mancini, del libro I, nel 1876, con lavori da lui ripresi per il II e III libro del Codice.

VII. Progetto del libro I discusso e votato dalla Camera dei deputati, dal 28 novembre al 7 dicembre 1877.

VIII. Nuovi lavori di revisione dei ministri Conforti nel 1878 e Villa nel 1880-81.

IX. Primo progetto, completo, del ministro Zanardelli, 1882-83.

X. Progetto Savelli, presentato alla Camera il 26 novembre 1883 e che era il progetto Zanardelli con diverse modificazioni.

XI. Emendamenti Pessina, presentati alla Commissione parlamentare, eletta il 29 gennaio 1885, per l'esame del progetto Savelli.

XII. Progetto Tajani, del I libro, presentato alla Camera il 23 novembre 1886.

XIII. Secondo progetto completo di Zanardelli, presentato alla Camera il 22 novembre 1888 ed ivi discusso dal 26 maggio al 9 giugno 1888 e nel Senato dall'8 al 17 novembre dello stesso anno.

XIV. Testo definitivo del Codice penale italiano, pubblicato con decreto del 30 giugno 1889.

Ed abbiamo così il più recente Codice penale del mondo, che ha per suoi fratelli, di poco maggiori, e compilati sulla stessa traccia dei fondamentali principii classici, salve talune inevitabili differenze, il Codice penale Ungherese del 1878, quello pel Granducato del Lussemburgo del 1878, che però non è altro che il Codice penale Belga del 1867 in parte modificato, il Codice penale Olandese del 1881; quello per lo Stato di New-York pure del 1881; quello per

l'Impero del Giappone del 1882 e quello per la Repubblica Argentina del 1887.

Frattanto parecchi progetti di Codice penale attendono l'approvazione in altri Stati, come in Inghilterra il progetto del 1880; in Francia il decreto di revisione, 1887; in Spagna il progetto Silvela 1884, dove poi il ministro Martinez presentò e le Cortes ed il Senato approvarono nel 1887 uno schema di principii pel nuovo Codice penale; in Austria i progetti Glaser e Parak e quello presentato l'11 aprile 1889 dal guardasigilli Schönbon; in Russia il progetto della Commissione imperiale, pubblicato nel 1882; nel cantone di Vaud il progetto formulato nel 1882 dalla Commissione del Consiglio di Stato; in Giappone il progetto di revisione del Codice penale del 1882, formulato dal professore Boissonade, in missione nell'Impero Celeste, e da lui pubblicato in francese a Tokio nel 1886.

*
**

Per finire, e lasciando a luogo e tempo più opportuno uno studio critico sul contenuto sostanziale del nuovo Codice, noi possiamo dare uno sguardo al suo contenuto esteriore.

La tessitura di questo Codice risponde, nelle sue linee generali, a quella del Codice sardo italiano ancora vigente per poco, giacchè è diviso in tre libri.

Il primo dà le norme generali sull'applicazione della legge penale in ordine ai fatti punibili, alle pene comminate, alle persone punibili ed all'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Il secondo tratta dei delitti in ispecie, distinti in dieci grandi classi: contro la sicurezza dello Stato — contro la libertà — la pubblica amministrazione — l'amministrazione della Giustizia — l'ordine pubblico — la fede pubblica — l'incolumità pubblica — il buon costume e l'ordine delle famiglie — le persone — la proprietà.

Il terzo libro tratta delle contravvenzioni in ispecie, concernenti l'ordine pubblico — l'incolumità pubblica — la pubblica moralità — la pubblica tutela della proprietà.

In tutto sono 498 articoli, mentre il progetto ne aveva 480 ed il Codice del 1859 ne ha 692 e il Codice toscano per i soli delitti ne ha 456 oltre ai 208 per il regolamento di polizia punitiva sulle trasgressioni.

Uno dei più brevi Codici penali moderni è quello germanico, con 370 articoli comprese le contravvenzioni; mentre il più prolisso è quello russo, che ha 2000 articoli. Fra i Codici che dispongono

anche sulle contravvenzioni, il francese nel testo attuale ha 484 articoli, lo spagnuolo 626, l'olandese 475, l'austriaco 532.

Quanto alla forma, il nuovo Codice ha una di quelle innovazioni, che mentre non hanno alcuna vera importanza teorica, per chiunque si sollevi dalla miopia scolastica, ne hanno invece una grande in pratica: ed è la soppressione, negli articoli, di ogni e qualsiasi nome del delitto punito.

Un esempio di questo genere di innovazioni è anche la famosa bipartizione o tripartizione dei reati in delitti e contravvenzioni (come nel Codice nuovo) oppure in crimini, delitti e contravvenzioni (come nel Codice del 1859). Questione inconcludente, sulla quale per altro si sono sparsi fiumi d'inchiostro e i criminalisti si sono schierati in due parti l'una contro l'altra armata di sillogismi scolastici, mentre i ladri e gli assassini continueranno a rubare e ad ammazzare, se non ci mettono altri rimedi ben più efficaci, tanto se c'è la bipartizione quanto se c'è la tripartizione! Senza notare poi, che fra delitti e contravvenzioni non c'è, malgrado le solite osservazioni in contrario, nessuna differenza sostanziale, ma solo di grado e di modalità, come fra crimini e delitti. È inutile infatti ripetere che i delitti sono mossi da intenzione malvagia e le contravvenzioni no, perchè in realtà vediamo al contrario da una parte dei veri delitti senza intenzione dolosa (per esempio l'omicidio e il ferimento involontario) e dall'altra parte delle contravvenzioni con vera intenzione malvagia e che possono essere cento volte più pericolose e dannose di un delitto, come certe contravvenzioni sulla viabilità pubblica, contro la pubblica salute, ecc. Delitti e contravvenzioni sono delle azioni antiggiuridiche, contrarie cioè alle condizioni d'esistenza di una data società, in un dato momento storico e variano solo secondo la gravità del loro danno o pericolo e secondo le attitudini più o meno pericolose di chi le compie: delle quali dunque bisogna tener conto, per gli uni come per le altre.

Ma, comunque sia di ciò, l'omissione del nome di tutti i delitti, avrà forse non lievi inconvenienti nella pratica.

Il nome è il manico per cui si pigliano le cose, diceva un buon trecentista: e quando negli articoli di un Codice penale si danno sì « la nozione e gli estremi » di un reato, ma non se ne dice il nome, i cittadini tutti, ma poi i Pubblici Ministeri e gli avvocati ne' dibattimenti e i giudici nelle sentenze non sapranno come raccapezzarsi.

Per che cosa diremo infatti, che furono condannati Tizio e Caio, se per esempio Tizio « con violenza e con minaccia di gravi danni

alle persone o agli averi costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi » (art. 406) e Caio fu condannato invece perchè « con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere, o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico »? (art. 407).

Non si può certo ripetere questa prolissa nozione, per indicare la loro condanna: ed allora secondo il Codice del 1859 Tizio sarebbe reo di grassazione o di furto violento secondo il codice toscano; e Caio reo di estorsione per l'uno e l'altro Codice.

Secondo il nuovo Codice invece Tizio lo diremo reo di rapina e Caio pure di estorsione, perchè poi il *nomen juris* sta scritto nella intestazione del paragrafo e nell'indice del Codice stesso. Talchè la innovazione, perchè realmente inattuabile, ha fatto togliere il nome dei delitti degli articoli del Codice, dove sono più necessari e dove tutti o quasi i codici stranieri lo mettono, e lo ha fatto lasciare nell'indice. E nell'applicazione del Codice quindi sarà come se la innovazione non esistesse e così dell'omissione del nome si avranno gli inconvenienti certi senza i molti problematici e platonici vantaggi.

Malgrado dunque questa omissione del nome, noi possiamo enumerare tutti i delitti che stanno nel nuovo Codice; perchè, naturalmente, secondo che un codice è più casuistico (come quello del 1859) o più sintetico (come quello toscano), varia anche il numero delle singole figure di reato. Giacchè il legislatore può per esempio nei reati contro la proprietà mobile distinguere un numero maggiore o minore di ipotesi di furto proprio ed improprio, secondo le varie qualifiche e circostanze, e secondo che egli più o meno esplicitamente vuol prevedere, con articoli appositi, le numerose forme di frodi, che ogni giorno si vanno inventando e ripetendo.

Per dare un esempio: il Codice francese, per una legge speciale del 26 luglio 1883, specifica all'art. 401 un reato, di invenzione o almeno di propagazione recente, che non è contemplato a parte nei nostri codici penali, e nemmeno nel nuovo, ma può rientrare nell'articolo sulla truffa in genere sebbene esso manchi spesso di quegli « artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui fede » che sono un estremo della truffa, anche per il nuovo art. 413.

È il fatto di chi entra in un *restaurant*, mangia saporitamente e poi... non ha quattrini da pagare; oppure entra da un liquorista, beve... e non paga.

Il Carrara, a proposito di quella legge francese, scrisse che « se

avesse trovato quella notizia in un giornale umoristico non esiterebbe a giudicarla una satira contro i Francesi ». E concludeva, in un opuscolo apposito, che se il mal pagatore usò di qualche artificio, per esempio nell'apparenza signorile degli abiti, per sorprendere la buona fede dell'albergatore, e allora si era nei termini della truffa o frode. Oppure non v'era artificio e raggìro, ed allora... *de minimis non curat praetor*. « Li industriali hanno sempre subiti questi incerti del mestiere nè mai la società se ne è commossa fino al punto da sentire la necessità di fare una legge apposita... Pubblicare fra noi una legge analoga desterebbe in molti il riso e nei più veggenti la indignazione. Ne avrebbe balia un birro di perquisire la persona di tutti coloro che vede assisi al desco d'una osteria, dichiarando che lo autorizza a ciò il bisogno di constatare *il delitto flagrante di mangiare senza avere in tasca denari* e condurre in prigione tutti coloro che si trovassero colpevoli di tale delitto ».

Comunque sia delle riserve che si potrebbero fare a talune di queste affermazioni del grande criminalista, sta il fatto che in Francia, secondo l'ultima statistica del 1886, per questa specie di frode furono processati nientemeno che 3672 individui, di cui 726 a Parigi e fra essi erano 158 donne, 522 minori dei 21 anni e 9 minori di 16 anni. E di questi 3672 processati nientemeno che 2663 erano recidivi in quello o in altri reati e di essi 49 soli furono assolti e gli altri condannati al carcere per un anno o meno, eccettuati 3 consegnati ai loro genitori, perchè minori di 16 anni, 2 mandati in casa di correzione e 53 condannati solo all'ammenda.

Ma anche il novero dei delitti contemplati in un codice non è molto facile, perchè spesso non si sa se si tratti di due delitti da contarsi separatamente, o di due varietà di uno stesso delitto.

Ad ogni modo, l'Ellero nel suo ragionamento critico sul Codice penale germanico dice di avervi contati 203 fra crimini e delitti; ed io trovo che nel Codice del 1859 se ne contano circa 180, in quello toscano circa 160 e 150 circa nel Codice penale francese, mentre nel nuovo Codice italiano ho contati 201 delitti.

*

* *

Ed ora aspetteremo che l'applicazione pratica ci dica se il nuovo codice, come è in qualche parte del I libro teoricamente migliore dei Codici morituri, così risponda utilmente alle necessità della vita civile nel nostro paese.

Giudizio dell'esperienza, che inevitabilmente dovrà rilevarne non pochi difetti pratici, com'è avvenuto anche del nuovo Codice di commercio.

Ed io credo che la pratica ne rileverà non pochi difetti, non solo perchè nessuna cosa umana è perfetta, ma soprattutto perchè questo nuovo Codice, diverso in molte parti dai progetti precedenti, a me pare francamente, senza entrare nel merito sostanziale delle sue disposizioni, piuttosto un trattato scientifico di diritto criminale, colla sola divisione per libri, titoli, capi ed articoli anzichè per volumi, capitoli e paragrafi. Ed è quindi, nelle sue formule, meno pratico e piano ed accessibile a tutti di quello che il Carrara stesso diceva, ne' suoi « lineamenti di pratica legislativa penale » dovrebbe essere un Codice per i giurati.

Io credo infatti, per concludere, che, per quanto inaspettato o impreveduto, uno dei contraccolpi che certo saranno sentiti nel nostro paese dall'applicazione del nuovo Codice, poichè questo è sempre una crisi sociale, per quanto transitoria, un contraccolpo dicevo, sarà sentito con maggior forza dall'istituto della giuria.

Per i magistrati un Codice penale, se si impone nelle sue innovazioni esplicite e tassative, si lascia anche imporre dalle abitudini mentali e dai principii scientifici di chi deve applicarlo, massime nell'adattamento e interpretazione delle formule generali agli svariati casi pratici. E perciò il salto è meno reciso.

Ma per i giurati, che rappresentano in qualche modo l'intelligenza media e la coscienza comune delle classi cui appartengono, l'applicazione di un nuovo Codice e così teorico, si presta più facilmente a delle interpretazioni impreviste, che aggravando forse i non rari scandali giudiziari per verdetti assurdi o contraddittorii, avranno, come dicevo, un contraccolpo nell'opinione pubblica a riguardo della stessa giuria.

Tanto più con questo Codice nuovo, che porta con sè due peccati originali ed organici.

Il primo si è, che esso è un'opera legislativa molto artificiale, senza radice nella pubblica coscienza e quindi senza fisionomia nazionale. Togliete la copertina e nessuno saprà distinguere dalla sostanza delle disposizioni se questo Codice debba essere per l'Italia o per la Svezia, per la Grecia o per l'Olanda. Che anzi da certe disposizioni sembrerebbe non fatto per l'Italia, come per esempio dall'aver rimesso, nel testo definitivo, il limite della piena responsabilità ai 21 anni (art. 56), anzichè ai 18 anni, com'era nel progetto ministeriale (art. 54) e com'è nel Codice toscano (art. 39). Mentre è evidente che se il limite della maggiore età penale è a 15 anni pel Codice di Svezia; a 16 per quelli di Francia, Belgio, Olanda, Ungheria, Ginevra, Zurigo, Friburgo; a 18 anni per i Codici di Germania, Spagna, Basilea-Città, Vaud come già lo era pel Codice